

Riservato all'Ufficio Proponente

prot.n. 203102

del 11-8-2022

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. 12863

del 11.08.2022



CITTÀ DI MESSINA
Servizio Gabinetto del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE

Spazio per la registrazione

REGISTRATO AL N. <u>102</u>
delle Ordinanze dell'Anno
11 AGO 2022
IL CAPO UFFICIO <i>[Signature]</i>

Oggetto: Divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale, – nonché l'uso di spray al peperoncino; e Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo o deposito superiori a 75Kg, in occasione dell'evento denominato "Processione della Vara", in programma a Messina, il 15 agosto 2022. Detti divieti sono a vaevoli per tutti gli esercenti e le attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici, insistenti lungo tutto il percorso della "machina votiva" e comunque in tutto il centro storico, a partire dalle ore 10.00 del 15 agosto 2022 e sino alla conclusione dell'evento.

IL SINDACO

Richiamati:

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» ([GU Serie Generale n.186 del 09-08-2008](#));
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II - Ord.Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;
- il D.Lgs 2 gennaio 2018 n.1 "Codice della Protezione civile";
- L'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «*Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.*»;

ATTESO che in data 10 agosto 2022, si è tenuto un tavolo tecnico convocato dalla Questura di Messina allo scopo di pianificare l'evento denominato "Processione della Vara";
che trattasi altresì, di manifestazione religiosa che comporta una numerosa partecipazione di cittadini e turisti presenti nella nostra Città per assistere alla tradizionale processione della Vara nel giorno di ferragosto;

SENTITO l'Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, presente al sopracitato incontro, nel corso del quale è stata evidenziata la necessità di provvedere all'adozione di una Ordinanza Sindacale, al

fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche, che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti all'evento religioso comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

che nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 – citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni – ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della “gestione” delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

che è uso da parte della Prefettura o della Questura presentare richiesta di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e/o di alimenti in recipienti di vetro, nonché di utilizzo di spray al peperoncino, in prossimità delle varie manifestazioni pubbliche e religiose che, durante l'anno, si svolgono nei vari siti della città e che comportano la partecipazione di un numeroso pubblico a causa delle potenziali criticità che possono derivare dall'abuso di alcool o dal distorto utilizzo di tali contenitori e/o strumenti;

DATO ATTO

che secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

che ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

che pertanto, nella fattispecie, ricorrono i presupposti di cui sopra, per cui si rende opportuno e necessario - durante lo svolgimento dell'evento “Processione della Vara” - in programma nella nostra Città, lunedì 15 agosto, a partire dalle ore 10.00 e sino alla conclusione della manifestazione religiosa, in considerazione della possibile presenza di un numeroso pubblico vietare agli esercenti pubblici, sia stanziali che ambulanti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici, la vendita e/o l'utilizzo e/o la somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo (di cui comunque si ritiene vietarne l'utilizzo anche se di provenienza personale) - nonché l'uso di spray al peperoncino - e il divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg, in un raggio di 300 metri dal percorso interessato dal corteo religioso, che prevede la partenza della Vara da piazza Castronovo alle ore 18.30 e proseguimento lungo via Garibaldi carreggiata est (lato mare), via I Settembre fino a giungere a piazza Duomo;

RILEVATO altresì,

che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe al percorso della Processione si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro, dalle ore 10.00 e sino alla conclusione dell'evento religioso;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

- **Il divieto di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro contenuti in recipienti di plastica col tappo – di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande in recipienti di vetro (prevedendo in sostituzione l'eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica) – nonché l'uso di spray al peperoncino;**
- **Il divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o auto negozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.**

Che venga rispettata una distanza di sicurezza non inferiore a m.3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL, che gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili siano conformi a specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte e che siano disponibili estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100mq di area coperta da utilizzare.

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

DISPONE

- la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale www.comune.messina.it - Sezione Informazioni;
- la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;
- che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

IL SINDACO

f.to Dott. Federico Basile

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – ufficiogabinetto@comune.messina.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.